

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 945 DEL 07/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DELLA
COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA PER MINORI E ADOLESCENTI
"BIANCOSPIN" DI ROMANO D'EZZELINO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 982/23

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale ad interim, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale ad interim relaziona quanto segue:

Premesso che con DGR 1109 del 06/08/2020 la Regione del Veneto:

- ha definito il sistema di offerta residenziale extra ospedaliero per minori con patologie psichiatriche – unità di offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP ad alta intensità assistenziale)
- ha definito lo standard di personale e la gestione della pronta accoglienza
- ha stabilito il fabbisogno regionale per le CTRP per minori in 60 p.l. ed ha individuato 4 aree vaste in relazione alla densità di popolazione in cui si collocano le unità di offerta
- nell'area vasta della provincia di Vicenza sono previste 2 CTRP per minori
- sono state definite le seguenti tariffe massime di riferimento/die e quote sanitarie/die: ordinaria € 214,50, pronta accoglienza € 264,70;

Premesso inoltre che successivamente, con DGRV 742 del 21/06/2022, la Regione ha dato indicazioni e chiarimenti tecnico operativi al fine di assicurare il funzionamento delle CTRP ad alta intensità assistenziale, in particolare ha fissato il termine del 31/12/2022 per l'adeguamento agli standard stabiliti dalla DGRV 1109/2020 in linea con quanto stabilito dalla medesima DGRV 742/2021 ed ha dato mandato ad Azienda Zero di effettuare le verifiche rispetto all'adeguamento degli standard;

Dato atto che con nota prot. n. 46848 del 31/05/2023 il Direttore UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto 1 evidenzia:

- la necessità di procedere ad un ricovero urgente in idonea comunità terapeutica riabilitativa di un paziente minore in carico al Servizio in ottemperanza del Decreto n. 21 del 14/03/2023 del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
- di aver verificato che l'unica C.T.R.P. per minori che ha dato la disponibilità al ricovero del minore è la CTRP "Biancospin" di Romano d'Ezzelino, a partire dal 07/06/2023;

Dato atto che:

- nella citata nota il Direttore UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto 1, nelle more del rilascio del decreto di Autorizzazione all'esercizio da parte di Azienda Zero alla CTRP Biancospin, e alla luce dell'esito del rapporto di verifica in data 21/02/2023, chiede la stipula dell'accordo contrattuale con il gestore della struttura Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l., per procedere in tempi rapidi all'inserimento del paziente ed ottemperare al decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
- con successiva mail in data 06/06/2023 il Direttore UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto 1 precisa che il quadro clinico del minore, la situazione sociale familiare, la sussistenza del Decreto di ricovero in CTRP non consentono di posticipare l'ingresso oltre il 07/06/2023;
- l'accordo contrattuale fra l'Azienda e la CTRP Biancospin, approvato con deliberazione n. 184/2018 per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2020, è stato prorogato fino al 15/09/2021 (deliberazioni n. 1687/2020 e 1206/2021); non è più stato rinnovato per il mancato assolvimento delle prescrizioni di adeguamento allo standard del personale entro il termine del 15/09/2021, come stabilito nel rapporto di verifica in data 15/06/2021 per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero;

Acquisito il nuovo rapporto di verifica per l'Autorizzazione all'esercizio in data 21/02/2023 con il quale il Gruppo Tecnico Multiprofessionale nominato da Azienda Zero ha valutato conformi i requisiti della suddetta CTRP con la prescrizione da assolvere entro 10 mesi relativa alla presentazione degli attestati dei vigili del fuoco e di alcune raccomandazioni relative alle diete, all'attenzione alla gestione dei congelatori e all'adeguamento del personale con l'aumentare dei posti letto occupati;

Rilevato che la retta ordinaria/die stabilita dalla DGRV 1109/2020 è pari a € 214,50;

Preso atto altresì che la Regione non dà specifica indicazione del valore delle rette di assenza, si propone quanto applicato per le CTRP della salute mentale integrando l'accordo all'art. 4 "Remunerazioni e pagamento delle prestazioni" come segue:

"Alle giornate di assenza non programmate, in linea con le disposizioni contenute nella DGRV n. 1749/2013 e similmente a quanto stabilito dagli accordi aziendali con le strutture CTRP della salute mentale, si applica la seguente regola:

nelle prime 3 giornate di assenza dell'ospite viene riconosciuto all'ente il 100% del valore della quota giornaliera; dal quarto giorno di assenza il valore della retta giornaliera si ridurrà del 25%";

Per quanto sopra il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale ad interim propone pertanto di:

- approvare la stipula dell'accordo contrattuale con la CTRP per minori e adolescenti Biancospin di Romano d'Ezzelino gestita da Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l., nelle more del rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio da parte di Azienda Zero, in allegato;
- stabilire che in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento l'accordo si risolve automaticamente;
- integrare l'art. 4 "Remunerazioni e pagamento delle prestazioni", come segue:

"Alle giornate di assenza non programmate, in linea con le disposizioni contenute nella DGRV n. 1749/2013 e similmente a quanto stabilito dagli accordi aziendali con le strutture CTRP della salute mentale, si applica la seguente regola:

nelle prime 3 giornate di assenza dell'ospite viene riconosciuto all'ente il 100% del valore della quota giornaliera; dal quarto giorno di assenza il valore della retta giornaliera si ridurrà del 25%";

- approvare l'inserimento del minore in carico all'UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto 1 nella CTRP Biancospin a decorrere dal 07/06/2023;
- incaricare il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto 1, che ha in carico il minore, di vigilare sul rispetto delle raccomandazioni inserite nel verbale di verifica del Gruppo Tecnico Multiprofessionale di Azienda Zero del 21/02/2023, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento del personale della struttura;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-

Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la stipula dell'accordo contrattuale con la CTRP per minori e adolescenti Biancospin di Romano d'Ezzelino, nelle more del rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio da parte di Azienda Zero, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione fino al 31/05/2026 il cui testo, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento l'accordo contrattuale si risolve automaticamente;
4. di integrare l'art. 4 "Remunerazioni e pagamento delle prestazioni", come segue:
*"Alle giornate di assenza non programmate, in linea con le disposizioni contenute nella DGRV n. 1749/2013 e similmente a quanto stabilito dagli accordi aziendali con le strutture CTRP della salute mentale, si applica la seguente regola:
nelle prime 3 giornate di assenza dell'ospite viene riconosciuto all'ente il 100% del valore della quota giornaliera; dal quarto giorno di assenza il valore della retta giornaliera si ridurrà del 25%";*
5. di approvare l'inserimento del minore in carico all'UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto 1 nella CTRP di che trattasi a decorrere dal 07/06/2023;
6. di incaricare il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto 1, che ha in carico il minore, di vigilare il rispetto delle raccomandazioni inserite nel verbale di verifica del Gruppo Tecnico Multiprofessionale di Azienda Zero del 21/02/2023, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento del personale della struttura;
7. di imputare il costo complessivo per l'anno 2023 di € 44.616,00 + IVA 5%, per complessivi € 46.846,80 come segue:

Anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno IVA compresa
2023	BA1180E01	99	PRESTAZIONI AREA MATERNO INFANTILE DA PRIVATO INTRAREGIONE	€ 46.846,80

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7
PEDEMONTANA E SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SOC. COOP. SOC
A R.L. GESTORE DELLA CTRP MINORI E ADOLESCENTI
BIANCOSPIN**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l. (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Marostica (VI) via Callesello delle Monache 1B, p.iva/c.f. 00882110240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Tosetto, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza

delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che "l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale";
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "l'accREDITamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000";
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "l'accREDITamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente";
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "l'accREDITamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti

accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8 - quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
- la Giunta regionale con deliberazione n.1438 del 2017 attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati

- previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
 - è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
 - la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione) Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
 - il Soggetto accreditato è gestore della **Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Minori e Adolescenti "Biancospin"**, con sede in via Spin 89/B a Romano d'Ezzelino, di n. 12 p.l.. La struttura è in possesso:
 - dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) in virtù del provvedimento Decreto Commissario Azienda Zero n. 44 del 05/02/2018 in corso di rinnovo con visita di verifica effettuata in data 21/02/2023 che ha valutato conformi i requisiti della u.d.o. con una prescrizione, da assolvere entro 10 mesi, relativa alla presentazione degli attestati dei vigili del fuoco, e di alcune raccomandazioni relative alle diete, all'attenzione alla gestione

dei congelatori e all'adeguamento del personale con l'aumentare dei posti letto occupati

- dell'accreditamento istituzionale per n. 12 p.l. in virtù della DGRV n. 1503/2020, in corso di rinnovo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di

funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente impegnandosi in particolare alla raccolta e registrazione

dati di attività (inserimento nei software aziendali dedicati e cartelle cartacee).

Articolo 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge. L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Alle giornate di assenza non programmata, in linea con le disposizioni contenute nella DGRV n. 1749/2013, e similmente a quanto stabilito dagli accordi aziendali con strutture CTRP della salute mentale, si applica la seguente regola si applica la seguente regola:

nelle prime 3 giornate di assenza dell'ospite viene riconosciuto all'ente il 100% del valore della quota giornaliera; dal quarto giorno di assenza il valore della retta giornaliera si ridurrà del 25%.

Articolo 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 – Durata dell'accordo contrattuale Il presente accordo contrattuale decorre **dalla data di approvazione della deliberazione aziendale di approvazione dell'accordo fino al 31/05/2026** e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto

contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali

e regionali Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Vicenza.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per Servizi Sociali La Goccia a r.l.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante legale

Dott. Carlo Bramezza

Dott. Francesco Tosetto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e
distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto,
2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di
risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per ~~Servizi Sociali La Goccia a.r.l.~~ Servizi Sociali La Goccia a.r.l.

Per _Servizi Sociali La Goccia a

Il Direttore Generale

~~Il Rappresentante legale~~

Il Rappresentante legale

Dott. Carlo Bramezza

~~Dott. Francesco Tosetto~~

Dott. Francesco Tosetto